



Al Presidente della Repubblica

DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 53 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99, PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA.

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, ed, in particolare, l'articolo 53, recante delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, 59 ed, in particolare gli articoli 37 e 38, come successivamente modificati e integrati;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, espressi nelle sedute del 3 febbraio 2010 e 9 febbraio 2010;

Vista la deliberazione, adottata nella riunione del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2010, della procedura in via di urgenza, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;



Preso atto che la seduta del 27 gennaio 2010 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al cui ordine del giorno era iscritto il presente decreto legislativo, non si è tenuta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2010;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art.1

(Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n.580)

1. L'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

“Art. 1

(Natura e sede.)

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio», sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

2. Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «Unioncamere», nonché i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.

3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o dell'area metropolitana di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. La costituzione di nuove province non determina obbligatoriamente l'istituzione di nuove camere di commercio. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere disposta l'istituzione di camere



di commercio nelle nuove province solo se in ciascuna camera di commercio interessata dal provvedimento risultano iscritte o annotate nel registro delle imprese almeno 40.000 imprese e sia comunque assicurato il raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico”.

5. I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati i criteri e le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti.”

2. L'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

“Art. 2
(*Compiti e funzioni*)

1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, esercitano, inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la loro azione al principio di sussidiarietà.

2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a:

a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio Economico Amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;

b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;

c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;

d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;



e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;

f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;

g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;

h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;

j) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;

k) raccolta degli usi e delle consuetudini;

l) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.

3. Le camere di commercio, nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni di cui alle lett. g), h), i) e j) obbligatoriamente in forma associata.

4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.

5. Le camere di commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

6. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6-bis. La programmazione degli interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia- nell'ambito del programma pluriennale di attività di cui al successivo articolo 11, comma 1, lett. c) – è formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione Europea, dello Stato e delle Regioni.



7. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono, altresì, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.

8. Le camere di commercio e le loro unioni possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.”

3. L'articolo 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

“Art. 3
(Potestà statutaria e regolamentare)

1. In conformità ai principi della presente legge, ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria e regolamentare. Lo statuto disciplina, tra l'altro, con riferimento alle caratteristiche del territorio:

- a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio;
- b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
- c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;
- d) le forme di partecipazione.

2. Lo statuto stabilisce, altresì, anche tenendo conto degli eventuali criteri a tal fine individuati dal decreto di cui all'articolo 10, comma 3, norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio, nonché degli enti e aziende da esse dipendenti.

3. Lo statuto è approvato dal consiglio con il voto dei due terzi dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Lo statuto è pubblicato sul sito internet istituzionale della camera di commercio ed inviato al Ministero dello sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.”



4. L'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

“Art. 4
(*Vigilanza*)

“1. La vigilanza sul sistema camerale, di cui al comma 2 dell'articolo 1, spetta rispettivamente:

- a) al Ministero dello sviluppo economico per le funzioni ed i compiti attinenti alla competenza dello Stato;
- b) alle Regioni nelle materie di propria competenza.

2. La vigilanza si esercita, in particolare, negli ambiti relativi all'attività amministrativa e contabile, al funzionamento degli organi e allo svolgimento dei compiti di interesse generale secondo quanto stabilito negli articoli 4-*bis*, 5 e 5-*bis*.”

5. Dopo l'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è aggiunto il seguente:

“Art. 4-*bis*
(*Vigilanza amministrativo-contabile*)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio e delle loro aziende speciali, nel rispetto dei principi di armonizzazione della finanza pubblica.

2. Fatti salvi i poteri ispettivi del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono individuate forme di collaborazione fra gli stessi Ministeri, al fine di coordinare le attività ispettive nei confronti delle camere di commercio e delle loro aziende speciali, anche con la collaborazione di Unioncamere.”



6. L'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

“Art. 5
(*Scioglimento dei consigli*)

“1. I consigli sono sciolti con decreto del Ministro dello sviluppo economico:

a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico;

b) nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per effetto di ritardi o inadempimenti dell'amministrazione regionale.

2. I consigli sono sciolti dal Presidente della Regione interessata:

a) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;

b) quando non è approvato nei termini il preventivo economico o il bilancio di esercizio;

c) nel caso di decadenza per mancata elezione del presidente di cui all'articolo 16, comma 1;

d) nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, fuori dai casi di cui alla lettera b) del comma 1;

3. Nella ipotesi di cui al comma 2, lettera b), trascorso il termine entro il quale il preventivo economico o il bilancio di esercizio devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo progetto, la regione nomina un commissario *ad acta* con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di preventivo economico o di bilancio di esercizio predisposto dalla giunta, la regione assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso inutilmente il quale dispone lo scioglimento del consiglio.

4. Con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 si provvede alla nomina di un commissario straordinario, scelto tra dirigenti pubblici, anche in quiescenza, ed esperti di comprovata esperienza professionale. Entro e non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina, il commissario straordinario avvia le procedure per il rinnovo del consiglio camerale, pena la decadenza dall'incarico.”



7. Dopo l'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è aggiunto il seguente:

*“Art. 5-bis.
(Relazione sull'attività)*

1. Il Ministro dello sviluppo economico presenta al Parlamento entro il 30 settembre di ogni anno, anche sulla base dei dati forniti da Unioncamere, una relazione generale sulle attività del sistema camerale, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati nell'esercizio precedente.
2. Le Unioni regionali presentano alle regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione annuale sulle attività svolte dalle camere di commercio con particolare riferimento a quelle in favore dell'economia locale”.

8. L'articolo 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

*“Art. 6
(Unioni regionali)*

1. Le camere di commercio sono associate in unioni regionali, costituite ai sensi del codice civile, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale.
2. L'attività delle unioni regionali è disciplinata da uno statuto deliberato con il voto dei due terzi dei componenti dell'organo assembleare.
3. L'organo assembleare dell'Unioncamere, su proposta dell'organo di amministrazione, individua i principi e le linee guida cui gli statuti delle unioni regionali si devono attenere.
4. Le camere di commercio possono avvalersi delle unioni regionali per l'esercizio di compiti e funzioni di cui all'articolo 2.



5. Le unioni regionali possono formulare pareri e proposte alle regioni sulle questioni di interesse del sistema regionale delle imprese. Le regioni possono prevedere la partecipazione delle unioni regionali alle fasi di consultazione e concertazione riguardanti materie di comune interesse.

6. Le unioni regionali svolgono funzioni di osservatorio e di monitoraggio dell'economia regionale.

7. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali delle camere di commercio è assicurato da un'aliquota delle entrate, come definite per l'Unioncamere ai sensi dell'articolo 7, comma 7, delle camere di commercio associate e dalle entrate e dai contributi per attività svolte per conto della regione ed altri enti pubblici o privati.”

9. L'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. L'Unioncamere, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.

2. L'Unioncamere esercita, altresì, le funzioni eventualmente delegate dal Ministero dello sviluppo economico.

3. Al fine del coordinamento delle iniziative, l'Unioncamere stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli.

4. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, fatte salve le funzioni di indirizzo delle competenti autorità statali e regionali.

5. Lo statuto di Unioncamere è deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall'organo assembleare competente, composto dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

6. Fanno parte dell'organo di amministrazione dell'Unioncamere, oltre ai rappresentanti delle camere di commercio come individuati dallo Statuto, tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata.

7. La dotazione finanziaria dell'Unioncamere è rappresentata da un'aliquota delle



entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria delle camere di commercio.

8. Il rapporto di lavoro dei dipendenti di Unioncamere è regolato da contratti collettivi sottoscritti dall'ente con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale. Gli atti di indirizzo inerenti la contrattazione collettiva e le ipotesi di accordo raggiunte sono sottoposti a verifica rispettivamente preventiva e successiva, di compatibilità con i vincoli di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per la funzione pubblica. Il rapporto di lavoro dei dirigenti di Unioncamere continua ad essere disciplinato dal contratto collettivo dei dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione nei riguardi dell'Unioncamere con esclusivo riferimento ai principi generali di cui al titolo I dello stesso, nonché ai principi desumibili dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.”

10. L'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente

“Art. 8
(*Registro delle imprese*)

1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
2. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello Sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro.
3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
4. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. Le modalità di attuazione del presente comma sono regolate ai



sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.”

11. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

“Art. 10
(*Consiglio*)

1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:

- a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
- b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;
- c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.

2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri di cui al comma 2, sulla base della classificazione ISTAT delle attività economiche e tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione, e del valore aggiunto di ogni settore nonché dell'ammontare del diritto annuale versato, ai sensi dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche.

4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.

5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.

6. Del consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi



professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la camera di commercio.

7. Il consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato.”

12. L'articolo 11 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

“Art. 11
(Funzioni del consiglio)

1. Il consiglio, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;
- b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti;
- c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio;
- d) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio;
- e) determina gli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.”

13. L'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

“Art. 12
(Costituzione del consiglio)

1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all'articolo 10, comma 6.

2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale, sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10, comma 3. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al comma 1 sono depositati presso la camera di commercio,



industria, artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche; anche in caso di apparentamento le organizzazioni presentano i dati disgiuntamente.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonché all'elezione dei membri della giunta. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche.

4. Il consiglio è nominato dal presidente della giunta regionale.

5. Qualora le organizzazioni non provvedano ad effettuare le designazioni dei consiglieri con le modalità indicate al decreto di cui al comma 3 del presente articolo, la designazione o le designazioni vengono richieste all'organizzazione o all'associazione immediatamente successiva in termini di rappresentatività nell'ambito dello stesso settore. In caso di ulteriore inerzia da parte delle organizzazioni individuate, il presidente della giunta regionale nomina entro venti giorni il componente o i componenti del consiglio camerale tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale con riferimento al settore che deve essere rappresentato. Le modalità di applicazione del presente comma nel caso di apparentamento sono stabilite con il decreto di cui al comma 3.

6. Il consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il consiglio stesso.

7. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'articolo 10, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 8.

8. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto le modalità per l'elezione di cui al comma 7, prevedendo in particolare:

- a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo;
- b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;
- c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali."



14. L'articolo 13 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

“Art.13

(Requisiti per la nomina e cause ostative)

1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 12, comma 3, e che esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea in possesso dei suddetti requisiti.

2. Non possono far parte del consiglio:

a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri ed assessori regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e coloro che ricoprono già l'incarico di componente del consiglio di altra camera di commercio;

b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

c) i dipendenti della camera di commercio, della Regione e degli enti locali compresi nel territorio della medesima camera;

d) coloro per i quali sussistono le cause ostative di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione del comma 5 del medesimo articolo 58;

e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito;

f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.

2-bis. E' fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni; in tal caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte.



3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)* e *f)*, comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dall'autorità competente per la nomina.

4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.”

15. L'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

“Art. 14
(*Giunta*)

1. La giunta è l'organo esecutivo della camera di commercio ed è composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima.

2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.

3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

4. La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio:

a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività in base a quanto previsto dalla presente legge, dalle relative norme di attuazione, dallo statuto e dai regolamenti;

b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dimissioni societarie;

c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza.

6. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente.



7. La giunta delibera in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.”

16. L'articolo 15 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

Art. 15
(Riunioni e deliberazioni)

1. Il consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

2. Le riunioni del consiglio e della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

3. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze degli organi deliberanti.”

17. L'articolo 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

“Art.16
(Presidente)

1. Il presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due



candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza della metà più uno dei componenti in carica, il consiglio decade.

2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta. In tal caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.

3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio e può essere rieletto per due sole volte.

18. L'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

“Art. 17
(*Collegio dei revisori dei conti*)

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio.

3. Qualora una delle Amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro il termine di cui all'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre Amministrazioni rappresentate nel collegio.

4. I principi di cui al comma 3 si applicano anche al collegio dei revisori delle aziende speciali.

5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio.

6. Il collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della presente legge, alle relative norme di attuazione esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto



dalla giunta.

7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i contenuti in base ai quali è redatta la relazione di cui al comma 6, nonché eventuali modalità operative per lo svolgimento dei compiti del collegio.

8. Al collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.”

19. L'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

“Art. 18
(Finanziamento delle camere di commercio.)

1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:

- a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5;
- b) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;
- c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
- d) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;
- f) altre entrate e altri contributi.

1-bis. Le camere di commercio sono, altresì, destinatarie di contributi a carico del bilancio dello Stato, per l'espletamento di funzioni delegate.

2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera d) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi.

3. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa, è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base al seguente metodo:

a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;



b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;

c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti.

4. Qualora si verificano variazioni significative del fabbisogno di cui al comma 3, lett. a), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la misura del diritto annuale. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali.

5. La partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica può essere annualmente rideterminato, garantendo il conseguimento di tali obiettivi, secondo modalità anche compensative tra diverse tipologie omogenee di spese e tra le diverse camere di commercio e le loro unioni regionali e nazionale, con il decreto di determinazione del diritto annuale di cui al comma 3.

6. Con uno o più regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per il pagamento del diritto annuale nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto annuale.

7. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche.

8. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonché criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio e, per specifiche finalità, le Unioni regionali, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

9. Per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del venti per cento.”

20. L'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

“Art. 20



(Segretario generale)

1. Al segretario generale della camera di commercio competono le funzioni di vertice dell'amministrazione, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il segretario generale coordina l'attività dell'ente nel suo complesso e ha la responsabilità della segreteria del consiglio e della giunta.
2. Nelle camere di commercio per cui non viene raggiunto un sufficiente equilibrio economico è consentito avvalersi, in forma associata ed in regime convenzionale, di un segretario generale titolare di altra camera di commercio, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
3. Il segretario generale, su designazione della giunta, è nominato dal Ministro dello sviluppo economico tra gli iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto presso il Ministero.
4. All'elenco di cui al comma 3, possono essere iscritti, a domanda e previo superamento di un'apposita selezione nazionale per titoli:
 - a) i dirigenti delle camere di commercio, delle unioni regionali delle camere di commercio, dell'Unioncamere, delle loro aziende speciali e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 5;
 - b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalità e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 5 con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i requisiti di professionalità e stabiliti i criteri per l'espletamento della selezione di cui al comma 4 ed è istituita una commissione, composta da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, da due esperti in rappresentanza rispettivamente dello stesso Ministero e delle Regioni, di provata esperienza in discipline economiche e giuridiche, e da un rappresentante di Unioncamere. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 3.
6. E' fatto obbligo a ciascun segretario generale di partecipare alle attività di formazione organizzate da Unioncamere secondo criteri e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 5.
7. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere a conseguenti ampliamenti della dotazione organica qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4 vengano nominati segretari generali.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni."



Art. 2

(Disposizioni di coordinamento)

1. In sede di prima applicazione i decreti previsti dagli articoli 10, comma 3, 12, comma 3, e 20, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal presente decreto legislativo, sono adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate e integrate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 3, della predetta legge. Alla successiva scadenza degli organi gli enti di cui al comma 3 avviano le procedure per la costituzione degli stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificati e integrati dal presente decreto legislativo.

2. Entro il termine di cui al comma 1, primo periodo, gli enti di cui al comma 3 adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificate e integrate dal presente decreto legislativo.

3. Gli organi degli enti del sistema camerale italiano già insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica fino alla loro naturale scadenza.

4. Le incompatibilità, i vincoli, le limitazioni ed i requisiti previsti dal presente decreto legislativo per i componenti degli organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal primo rinnovo degli organi successivo al termine di cui al comma 1, primo periodo.

5. Le procedure di rinnovo dei consigli camerali in corso alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, primo periodo, vengono completate secondo la disciplina vigente al momento del loro avvio. Le gestioni commissariali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino all'esaurimento del relativo mandato.

5-bis. Ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continua a d applicarsi la disposizione transitoria di cui al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

5-ter. Le disposizioni dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, come modificato dall'articolo 1, comma 20, del presente decreto, si applicano decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo 20.



Art. 4
(Disposizioni finali)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano i principi desumibili dal presente legislativo costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e si applicano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito di sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Il Presidente della Repubblica
(Giorgio Napolitano)

Il Presidente del Consiglio dei ministri
(Silvio Berlusconi)

Il Ministro dello sviluppo economico
(Claudio Scajola)

Visto: Il Guardasigilli



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 53 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N.99 PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il provvedimento dà attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 53 della legge 23 luglio 2009 n. 99, mediante la tecnica della novella legislativa al testo della legge 29 dicembre 1993, n. 580 che aveva in precedenza riordinato le camere di commercio.

La riforma razionalizza un quadro giuridico-amministrativo partendo da elementi che si sono consolidati dall'ultima riforma del 1993 ad oggi ed inserisce disposizioni per un ulteriore rafforzamento del sistema delle Camere di commercio e della loro capacità di azione quali soggetti di promozione e sviluppo delle economie locali.

La riforma è conseguente al mutato quadro costituzionale successivo all'approvazione del nuovo Titolo V della Costituzione ed alla positivizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Punti principali del decreto di riforma sono :

- Ruolo di autonomie funzionali delle Camere di commercio con conseguenti compiti e funzioni;
- Ricorso all'esercizio associato per attività comuni.

Il provvedimento rafforza le funzioni delle Camere di commercio a sostegno del sistema delle imprese con particolare riguardo ai compiti di tenuta del Registro delle Imprese, al supporto all'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano, alla semplificazione per l'avvio e lo svolgimento delle attività di impresa, alla promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, anche attraverso la telematica ed alla promozione del territorio per accrescere la competitività delle economie locali.



La norma di delega prevede l'acquisizione dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il provvedimento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 17 dicembre 2009. Nella seduta del 22 dicembre 2009 il Consiglio dei ministri ha deliberato, a norma dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la procedura in via d'urgenza.

Il testo approvato dal Consiglio dei ministri è stato trasmesso, con nota n. 9677 del 29.12.2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri alla Conferenza Stato –regioni, ai fini dell'acquisizione della prescritta intesa.

L'intesa non è, però, stata raggiunta nonostante i numerosi contatti avuti con le Regioni a livello tecnico in quanto non si è tenuta nessuna seduta della Conferenza in tempo utile. Delle convergenze emerse a livello tecnico si è comunque tenuto conto nel presente testo nella misura in cui le relative esigenze sono state sostenute o fatte proprie anche dai pareri parlamentari o corrispondevano comunque ad esigenze formali e condivisibili di migliore e più chiara formulazione del testo normativo.

La 10^a Commissione permanente del Senato ha espresso in data 3 febbraio 2010 parere favorevole sulla proposta di provvedimento, senza formulare osservazioni condizionanti e vincolanti, ma sottoponendo alla valutazione del Governo i seguenti aspetti:

1) l'opportunità di riordino della normativa sul personale delle camere di commercio anche al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra dipendenti appartenenti alla stessa categoria, con particolare riferimento a quelle dei dirigenti. A tal proposito si è ritenuto di non poter accogliere tale osservazione anche in quanto tale materia non rientra nei principi di delega;

2) che l'estensione della composizione dei consigli camerali alle professioni e agli ordini professionali avvenga solo quando verranno disciplinate le modalità di rappresentazione del lavoro autonomo.

In merito si è ritenuto di non accogliere tale suggerimento, sia perché in contrasto con quanto rilevabile dalle premesse del parere della corrispondente commissione della Camera, che ha sottolineato l'importanza e la positività di tale innovazione, sia perché le modalità di rappresentazione del lavoro autonomo, riferibile anche agli imprenditori artigiani ed ai piccoli imprenditori commerciali ed agricoli, sono già disciplinate dall'attuale testo del decreto legislativo e possono ulteriormente essere precisate in occasione dell'emanazione del previsto regolamento di attuazione.



3) che venga assicurata la pari opportunità tra uomo e donna negli organi di rappresentanza.

Al riguardo nell'evidenziare che il rispetto del principio di pari opportunità è già garantito all'articolo 3 della bozza di decreto legislativo che prevede al comma 2 che siano gli statuti ad assicurare in tutti gli organi delle camere di commercio norme in materia di pari opportunità, si è ritenuto di accogliere comunque lo spirito di tale osservazione inserendo nel medesimo articolo la previsione dell'individuazione di eventuali appositi criteri in materia di pari opportunità anche nel decreto ministeriale attuativo previsto dal comma 3 dell'articolo 10.

4) che venga chiarita la ripartizione delle competenze tra organi camerali.

A tale riguardo si è ritenuto che tale ripartizione di competenze sia già adeguatamente definita nel testo e quindi si è ritenuto di accogliere tale osservazione solo laddove se ne è evidenziata la necessità, come ad esempio per la modifica apportata al comma 3 dell'articolo 6 relativa alla proposta previsione della proposta dell'organo esecutivo di Unioncamere per gli statuti tipo delle unioni regionali.

La X Commissione permanente della Camera ha espresso in data 9 febbraio 2010 sulla proposta di provvedimento parere favorevole condizionato all'inserimento di modifiche dei testi novellati degli articoli 12 (relativamente alla possibilità di una pluralità di adesioni associative), e 20 (relativamente ai segretari generali in servizio nel 1993) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dell'articolo 3 della bozza di provvedimento (relativamente alle disposizioni transitorie per l'iscrizione nell'elenco dei segretari generali); tali modifiche sono state inserite nel testo di decreto legislativo e integralmente accolte.

La X Commissione ha, altresì, formulato le seguenti osservazioni non condizionanti:

a) modificare l'articolo 10 della legge n. 580 del 1993 nel rispetto del principio delle pari opportunità inserendo al comma 2 la garanzia della rappresentanza femminile nella composizione del consiglio.

Si è ritenuto che tale proposta, ove accolta nel suo tenore letterale, potrebbe tra l'altro irrigidire il procedimento di costituzione del consiglio non essendo chiaro come coordinare la rappresentanza femminile con quella dei settori economici; tenendo conto anche dell'analogia osservazione formulata dalla X Commissione del Senato, si è tuttavia accolto lo spirito dell'osservazione stessa apportando le modifiche già esposte all'articolo 3 della legge n. 580 del 1993;

b) modifica dell'articolo 16 della legge n. 580 del 1993 nel senso di garantire una progressività decrescente delle maggioranze necessarie alle successive sessioni di voto per l'elezione del presidente.



Tale richiesta è stata accolta modificando in tal senso l'articolo 16 della legge n. 580 del 1993.

c) modifica dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993 nel senso di destinare anche alle Unioni regionali delle camere di commercio una quota del fondo di perequazione non destinata ad omogeneizzare l'espletamento di funzioni amministrative delle camere di commercio, nonché esclusione dei trasferimenti regionali dalle voci considerate ai fini della quantificazione del contributo all'Unioncamere.

Relativamente alla destinazione alle unioni regionali di quote del fondo perequativo, pur nella considerazione che i contributi per la parte progettuale del fondo di perequazione sono già attualmente assegnati attraverso gli ordinari strumenti di attuazione di tale previsione normativa anche ai progetti presentati dalla Unioni regionali, si è ritenuto di accogliere la proposta della commissione modificando in tal senso il novellato comma 8 dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993 per renderlo perfettamente compatibile con un'attuazione coerente con tale suggerimento, aggiungendo espressamente le Unioni regionali fra i possibili destinatari di quote del predetto fondo perequativo, anche considerato che ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della bozza del decreto legislativo le camere di commercio si possono avvalere delle unioni regionali per l'espletamento delle loro funzioni, ed eliminando l'attuale riferimento restrittivo alle sole funzioni amministrative.

Relativamente alle voci da includere nella quantificazione del contributo all'Unioncamere, la richiesta è stata accolta modificando conseguentemente l'articolo 7, comma 7 del testo novellato della legge 580 del 1993.

La medesima Commissione X della Camera, nelle premesse del proprio parere ha manifestato particolare apprezzamento per il riconoscimento delle Camere di commercio quali autonomie funzionali sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché la positiva innovazione della rappresentanza degli ordini professionali nei Consigli camerali. La Commissione, inoltre, sottolineato l'esigenza di tener conto delle convergenze emerse in sede tecnica di esame ai fini dell'intesa, poi non espressa, con la Conferenza Stato-Regioni, con particolare riferimento ai punti di seguito evidenziati:

a) previsione che gli interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia, nell'ambito della programmazione pluriennale delle camere di commercio, sia formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

In tal senso è stato inserito il comma 6-bis all'articolo 2 della legge n. 580 del 1993.

b) opportunità di meglio precisare gli ambiti di esercizio della vigilanza sul sistema camerale spettanti rispettivamente allo Stato e alle Regioni.



Per tener conto di tale osservazione è stato modificato il comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 580 del 1993.

c) opportunità di ampliare la scelta di coloro che possono essere nominati commissari straordinari prevedendo accanto ai dirigenti pubblici, anche in quiescenza, esperti di comprovata esperienza professionale.

In tal senso è stato modificato il comma 4 dell'articolo 5 della legge n. 580/1993.

Nel quadro della stessa raccomandazione si è ritenuto di dover recepire nel testo le seguenti ulteriori esigenze sulle quali si era raggiunta una significativa convergenza in sede tecnica di esame con le Regioni:

d) necessità di specificare l'ambito di applicazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 580 del 1993 al fine di scindere le due fattispecie riconducibili alla norma prevedendo il potere sostitutivo in capo al Ministro nel solo caso in cui il consiglio non sia ricostituito per inerzia da parte della Regione.

Si è pertanto modificato la lettera b) del comma 1 ed inserita la lettera d) al comma 2 dell'articolo 5 specificando che il potere sostitutivo del Ministro può essere esercitato solo in caso di mancata ricostituzione del consiglio per inerzia da parte della Regione.

e) opportunità di meglio specificare l'ambito di applicazione per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano della disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo.

Si è provveduto, pertanto, alla riformulazione dello stesso articolo 4, aggiungendo il comma 2 nel senso individuato dalla Commissione.

La X Commissione della Camera nell'esprimere il parere favorevole in merito alla bozza di decreto legislativo ha ritenuto di non accogliere le osservazioni formulate dalla V Commissione della Camera; in particolare non ha ritenuto di inserire al comma 2 dell'articolo 4-bis della legge n. 580/1993 il riferimento all'articolo 14, comma 1 lettera d) della legge 31.12.2009, n. 196 in quanto nel testo dell'articolo si fa riferimento già alle disposizioni vigenti, tra le quali si deve annoverare anche tale norma. Tale posizione della commissione è condivisa dall'amministrazione proponente.

Parimenti non è stato accolto il suggerimento della stessa Commissione V di sopprimere all'articolo 17 comma 1 della legge n. 580/1993 il riferimento alla possibilità che dirigenti e funzionari pubblici potessero non essere iscritti all'albo dei revisori dei conti pur nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Anche nella riformulazione dello schema di decreto legislativo in questione, pertanto, tale suggerimento non è stato accolto, ritenendo preferibile applicare anche alle camere di commercio un principio di carattere generale valido per tutte le amministrazioni pubbliche e ritenendo tale



principio funzionale ad una maggiore flessibilità nell'individuazione dei revisori anche fra i propri dirigenti e funzionari che consenta alle amministrazioni pubbliche interessate di contenere il ricorso a professionisti esterni e rafforzare anche tramite i revisori il rapporto diretto di vigilanza e controllo.

Al fine di migliorare qualitativamente e in termini redazionali il testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 17 dicembre 2009, tenuto conto anche di quanto ulteriormente rilevato nel corso dei lavori in sede tecnica finalizzati all'intesa con la Conferenza Stato regioni, sono state inoltre apportate le seguenti modifiche formali ai seguenti articoli del testo novellato della legge n. 580 del 1993:

- il comma 1 dell'articolo 2 è stato riformulato in modo più chiaro;
- al comma 2 dell'articolo 2 dopo le parole “svolgono” è stato sostituito “altresì” con “in particolare”;
- al comma 2 lettera e) è stato sostituito “in particolare” con “tra l'altro”;
- il comma 5 dell'articolo 2 è stato riformulato in modo più chiaro;
- al comma 2 dell'articolo 2, le parole “nonché degli enti, aziende ed istituzioni ad essi collegate” sono state sostituite con la frase “nonché degli enti e aziende ad esse collegate”
- al comma 2 dell'articolo 4, è stato inserito “in particolare” dopo la parola “si esercita”;
- al comma 2 dell'articolo 4-bis è stato inserito dopo “loro aziende speciali” la frase “, anche con la collaborazione di Unioncamere” ed eliminato “e con Unioncamere” dopo “fra gli stessi Ministeri”;
- al comma 1 dell'articolo 6 le parole “ed attività” sono state sostituite con “e compiti” e “gli enti regionali” con “Regioni”;
- al comma 1 dell'articolo 6 è stato sostituito “gli enti regionali” con “le Regioni”;
- al comma 7 dell'articolo 7 è stata inserita dopo “enti pubblici nazionali” la frase “o con le Regioni”;
- al comma 6 dell'articolo 7 le parole “Comitato esecutivo” sono state sostituite con “l'organo di amministrazione”;
- al comma 8 dell'articolo 7, aggiornando i riferimenti ivi già contenuti, è stata richiamata anche l'applicabilità dei principi di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009;
- al comma 3 dell'articolo 10 è stato corretto l'anno di emanazione della legge n. 400 erroneamente indicato come “1998” invece di “1988”;
- è stato soppresso il comma 3 dell'articolo 12, ritenendo preferibile che l'individuazione dei termini del procedimento per la costituzione del consiglio sia effettuata nel regolamento attuativo, e rinumerando conseguentemente i commi successivi;
- al comma 6 (ora comma 5) dell'articolo 12 si è previsto che siano meglio definite in sede di regolamento attuativo le modalità di applicazione del meccanismo di apparentamento fra associazioni nelle fasi di costituzione del



Consiglio camerale, in relazione alla necessità di evitare effetti distorsivi dell'applicazione, in caso di apparentamento, dei principi introdotti per pervenire alla composizione del consiglio anche in mancanza di tempistiche designazioni;

- al comma 9 (ora comma 8) dell'articolo 12 è stata correttamente indicata la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- alla lettera c) comma 2 dell'articolo 13 è stato sostituito "territoriali" con "locali";
- al comma 1 articolo 14 è stata eliminata la parola "in carica" per evitare che le eventuali dimissioni dei consiglieri determinassero una incertezza nel calcolo del numero dei membri della Giunta;
- alla lettera a) comma 5 dell'articolo 14 è stata eliminata la locuzione "e" dopo le parole "programma di attività";
- i comma 1 e 3 dell'articolo 17 sono stati modificati nel senso di eliminare al comma 1 il periodo "entro il termine di cui all'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444." e riportato più correttamente al comma 3 dopo le parole "non proceda". Tale modifica si è resa necessaria in quanto entro il termine di prorogatio stabilito dalla legge n. 444/1994 va perfezionata la nomina dei componenti del collegio e non la sola designazione da parte delle Amministrazioni rappresentate nel collegio stesso. Il riferimento al termine di cui alla legge n. 444/1994 è, invece, correttamente inserito nel comma 3 al fine di consentire la ricostituzione del collegio prima della sua decadenza;
- al comma 4 dell'articolo 17 è stato sostituito "Le disposizioni" con "I principi";
- al comma 2 dell'articolo 18 è stata correttamente modificato il riferimento alla lettera d) in luogo della lettera e);
- al comma 4 dell'articolo 18 è stato correttamente sostituito "Ministro dell'economia" con "Ministero dell'economia";
- al comma 9 dell'articolo 18 è stato sostituito "previo parere delle" con "sentite le" che peraltro è già nel testo vigente;
- nell'articolo 3 del decreto legislativo, al comma 3, è stato sostituito "recente" con "presente";
- il titolo dell'articolo 4 del decreto legislativo è stato più correttamente sostituito con "Disposizioni finali" invece di "Neutralità finanziaria", tenuto conto dell'inserimento del comma 2 relativo all'ambito di applicazione per le Regioni a statuto speciale.

Il provvedimento consta di quattro articoli.

Con l'**articolo 1** sono stati novellati una serie di articoli della legge n. 580/93 di seguito indicati.



Art.1. (Natura e sede)

Si inserisce nella legge la categoria delle autonomie funzionali, richiamando il principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118 della Costituzione.

Viene inserito e definito il concetto di "sistema camerale".

Si stabilisce che ove nascano nuove Province, non necessariamente debbano nascere nuove Camere di commercio. L'istituzione di nuove Camere può avvenire con D.M., previa intesa con la Conferenza Stato – Regioni, solo se nel Registro delle Imprese delle Camere coinvolte siano iscritte o annotate almeno 40.000 imprese e venga comunque assicurato un sufficiente equilibrio economico – finanziario.

Art.2. (Compiti e funzioni)

Vengono indicati espressamente alcuni compiti e funzioni delle Camere di commercio a sostegno del sistema delle imprese, come stratificatesi nel corso degli ultimi 15 anni.

Viene stabilito che, per le Camere di minori dimensioni (con meno di 40.000 imprese iscritte nel Registro delle imprese), alcuni compiti e funzioni possono essere svolte in forma associata.

Per tali Camere di commercio di cui al punto precedente, viene imposto che siano svolte obbligatoriamente in forma associata le funzioni di: 1) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione di controversie tra imprese e tra imprese e consumatori 2) predisposizione di contratti tipo 3) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti e 4) vigilanza e controllo sui prodotti, sulla metrologia legale e rilascio certificati d'origine.

Viene meglio chiarita la disciplina delle aziende speciali ed in particolare le Camere di commercio possono costituire aziende speciali anche in forma associata .

Art. 3. (Potestà statutaria e regolamentare)

Viene inserita la potestà regolamentare delle Camere di commercio.

Si inserisce una norma per assicurare condizioni di pari opportunità al fine di promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio.

Si stabilisce che si applicano anche alle modifiche statutarie le maggioranze previste per l'approvazione dello statuto.

Si definisce la forma di pubblicità – pubblicazione sul sito web – dello Statuto camerale.

Art.4. Vigilanza



Si stabilisce che la vigilanza sulle Camere di commercio, sulle loro unioni e sulle loro aziende speciali, nell'ambito delle rispettive competenze, spetta allo Stato ed alle Regioni.

La vigilanza si esercita, in particolare, nei seguenti ambiti: 1) l'attività amministrativa – contabile 2) il funzionamento degli organi e 3) lo svolgimento dei compiti di interesse generale, secondo quanto stabilito dai successivi articoli 4-bis, 5 e 5-bis.

Art.4-bis- Vigilanza amministrativo-contabile

L'articolo definisce l'esercizio della vigilanza nell'ambito dell'attività amministrativa – contabile e precisamente attraverso la definizione da parte del Ministro dello Sviluppo Economico delle modalità di gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio.

Art. 5. (Scioglimento dei consigli)

Sullo scioglimento dei consigli, si stabilisce che spetta al Ministro dello Sviluppo Economico sciogliere il consiglio camerale, oltre che per gravi motivi di ordine pubblico, anche nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge e nel caso di mancata ricostituzione del Consiglio dopo i 180gg di proroga previsti dall'articolo 38 della legge 12.12.2002, n. 273, solo nel caso in cui tale mancata ricostituzione non sia addebitabile ad inerzia regionale.

Spetta invece alla Regione il potere di scioglimento dei consigli quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento, quando non è approvato nei termini il preventivo economico o il bilancio di esercizio e nel caso di mancata elezione del presidente di cui all'articolo 16, comma 1.

Si prevede la possibilità di nominare un Commissario *ad acta* nel caso in cui la Giunta camerale non predisponga nei termini di legge il preventivo economico ed il bilancio d'esercizio.

Negli altri casi di scioglimento è previsto che il Ministro dello Sviluppo Economico o l'Ente regionale nominano un Commissario straordinario che deve essere individuato tra dirigenti pubblici, anche in quiescenza, ed esperti di comprovata esperienza professionale.

Si prevede, altresì, che il commissario deve avviare la procedure per il rinnovo del consiglio camerale entro 120 giorni dall'emanazione del decreto di nomina, pena decadenza dall'incarico.

Art. 5-bis. (Relazione sull'attività)



Per quanto concerne lo svolgimento dei compiti di interesse generale, si prevedono due tipi di relazione annuale sulle attività delle Camere di commercio: 1) una generale del Ministro dello Sviluppo economico da presentare al Parlamento, anche sulla base di dati ed informazioni forniti dall'Unioncamere; e 2) una seconda relazione, da presentare alle Regioni a cura di ciascuna Unione regionale sugli interventi attuati a favore del sistema economico locale.

Art.6.(Unioni regionali)

Si rende obbligatoria l'adesione delle Camere di commercio alle Unioni regionali.

Si esplicita e chiarisce ulteriormente la "mission" delle Unioni regionali.

Si stabilisce che l'Unioncamere possa individuare principi e linee guida per gli Statuti delle Unioni regionali.

Si prevede che le Camere di commercio possano avvalersi delle Unioni per lo svolgimento di propri compiti e funzioni.

Viene data la possibilità alle Unioni regionali di formulare pareri e proposte alle Regioni.

Si stabilisce che le Unioni regionali svolgano funzioni di monitoraggio dell'economia locale.

Art.7.(Unioncamere)

Si riconosce espressamente Unioncamere quale ente con personalità di diritto pubblico.

Si prevede espressamente che l'Unioncamere possa stipulare Accordi di Programma in rappresentanza del sistema camerale che è vincolato a darne attuazione. Inoltre, l'Unioncamere formula direttive ed indirizzi al sistema camerale per lo svolgimento delle sue funzioni.

Viene disciplinato il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Unioncamere e dei dirigenti.

Infine, viene ampliata la composizione del Comitato esecutivo con la presenza di altri 6 membri, di cui 3 nominati dal Ministro dello Sviluppo Economico e 3 dalla Conferenza Unificata.

Viene prevista la possibilità per il Ministero di delegare all'Unioncamere la realizzazione di alcune attività.

Art.8. (Registro delle imprese)



Viene prevista la possibilità per il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero della Giustizia e sentita l'Unioncamere, di emanare direttive vincolanti sulla tenuta del Registro delle Imprese.

Sono riaperti i termini per rivedere le norme attuative dell'art.8.

Art.10. (Consiglio)

Nel regolamento per la ripartizione dei Consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di riferimento, si deve tenere conto della classificazione Istat delle attività economiche e dei seguenti 4 parametri: 1) il numero delle imprese 2) l'indice di occupazione 3) il valore aggiunto e 4) l'ammontare del diritto annuale versato dalle imprese di ogni settore.

Dei consigli camerali, oltre ai componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori, si prevede che faccia parte anche un componente in rappresentanza dei liberi professionisti.

Art.11. (Funzioni del Consiglio)

Tra le funzioni del Consiglio è inserita quella relativa alla determinazione degli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di commercio e delle aziende speciali sulla base di criteri definiti con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia.

Art.12. (Costituzione del Consiglio)

Si specifica che per la rappresentatività delle organizzazioni che devono designare i Consiglieri si fa riferimento ai parametri già individuati dalla legge all'art. 10.

Si prevede che le associazioni debbano presentare alle Camere di commercio gli elenchi dei propri associati.

Per le organizzazioni che intendono apparentarsi, i dati sulla rappresentatività devono essere presentati in maniera disgiunta.

Viene previsto un meccanismo di "scorrimento" per la designazione dei componenti del Consiglio in base al quale, laddove l'organizzazione maggiormente rappresentativa non proceda alla designazione, si ricorra all'associazione dello stesso settore economico con un grado di rappresentatività minore rispetto alla prima.

In merito alle modalità di applicazione del presente comma nel caso di apparentamento si è fatto rinvio al decreto attuativo.

Nel caso in cui anche tale seconda organizzazione – ovvero ove non siano presenti altre organizzazioni – non proceda alla designazione, il Presidente della



Regione individua tra personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale, ed in particolare nel settore che deve essere rappresentato, il o i componenti da nominare.

Viene stabilito che il Consiglio camerale, in caso di dimissioni di uno o più consiglieri, sia validamente costituito e funzionante, purché siano ancora in carica almeno 2/3 del totale dei consiglieri.

Art.13. (Requisiti per la nomina e cause ostative)

Vengono previste due una nuove ipotesi di incompatibilità con la carica di consigliere ed in particolare per coloro che ricoprano già l'incarico di componente del consiglio di altra camera di commercio ovvero ricoprano la carica di assessore regionale. Sono state riformulate e aggiornate le cause ostative alla nomina a consiglieri camerali in dipendenza delle disposizioni di cui all'art.58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

E' stata prevista la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni e in tal caso che esse possano essere rappresentate da ciascuna di essa.

Art.14. e Art. 15 si riferiscono alle modalità di funzionamento della Giunta

Art.16 Presidente

Sono previste le modalità per l'elezione del Presidente che consentono una progressività decrescente delle maggioranze necessarie alle successive sessioni di voto.

Art.17. (Collegio dei Revisori dei Conti)

Si prevedono le modalità per garantire il funzionamento del collegio anche in caso di ritardo di nomina di qualche componente, e tali principi si applicano anche alle aziende speciali camerali.

Art.18. (Finanziamento delle Camere di commercio)

La determinazione del diritto non avviene più su base annuale ma soltanto in caso di novità nella determinazione del fabbisogno del sistema camerale o delle esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Si inserisce una sorta di Patto di stabilità per le Camere di commercio che sarà definito con decreto interministeriale Mise – Mef per semplificare l'attività delle Camere.

Si introduce il concetto che il diritto annuale viene stabilito in misura fissa per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese mentre per tutti gli altri soggetti il diritto è definito commisurato al fatturato.



Art.20. (Segretario Generale)

L'accesso all'elenco avviene tramite una selezione nazionale dei titoli ad opera di una Commissione nazionale.

Si prevede la formazione permanente dei Segretari Generali.

Nel caso di camere di commercio nelle quali non viene raggiunto un sufficiente equilibrio economico è prevista la possibilità di avvalersi in forma associata e in regime convenzionale di un segretario generale titolare di altra camera di commercio.

Sono previste norme transitorie che consentono il passaggio dal precedente sistema all'applicazione dei nuovi criteri definiti dal decreto attuativo.

Con **l'articolo 2** si sono dettate disposizioni di coordinamento che definiscono i termini per l'adozione, in prima applicazione, dei provvedimenti a valenza regolamentare previsti dal decreto legislativo.

Con **l'articolo 3** si è dettata la disciplina transitoria per gli organi del sistema camerale italiano già insediati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e per i segretari generali.

Con **l'articolo 4** si è assicurata l'invarianza finanziaria del provvedimento che, in relazione al suo impatto ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

E' stato, altresì, individuato l'ambito di applicazione del presente decreto legislativo per le regioni a statuto speciale.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 53 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99 PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il presente decreto legislativo non contiene disposizioni suscettibili di incidere in via diretta o indiretta sulla finanza pubblica e pertanto non si provvede a redigere apposita relazione tecnico-finanziaria.

In ogni caso, il testo contiene, conformemente al criterio di delega di cui all'art 53, comma 2, lett. h), esplicita clausola di invarianza di spesa.